

# STATUTO DEL COMUNE DI MONSELICE

Approvato con deliberazioni di C. C. n. 07 del 28/02/2001 e n. 25 del 10/04/2001 –  
Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Venezia, nella seduta  
del 26 Aprile 2001. Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Monselice dal  
08/05/2001 al 07/06/2001.

Modificato (art. 44) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/06/2013.  
Pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune di Monselice dal 09.08.2013 al  
08.09.2013.

## INDICE

- Art. 1 - Finalità e obiettivi dell'azione comunale
- Art. 2 - Funzioni comunali peculiari
- Art. 3 - Commissione pari opportunità
- Art. 4 - Funzione sociale della famiglia
- Art. 5 - Funzione sociale economica
- Art. 6 - Rapporti con Regione, Provincia e Comuni ed altri Enti ed Istituti
- Art. 7 - Principio di decentramento
- Art. 8 - Elementi costitutivi del Comune
- Art. 9 - Sede
- Art. 10 - Stemma e Gonfalone
- Art. 11 - Statuto comunale
- Art. 12 - Regolamenti
- Art. 13 - Albo Pretorio
- Art. 14 - Principio di partecipazione popolare
- Art. 15 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
- Art. 16 - Valorizzazione del libero associazionismo
- Art. 17 - Consultazione della popolazione del Comune
- Art. 18 - Referendum
- Art. 19 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
- Art. 20 - Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati
- Art. 21 - Difensore Civico
- Art. 22 - Funzioni, prerogative e mezzi
- Art. 23 - Organi
- Art. 24 - Elezione, composizione e durata

Art. 25 - Funzioni del Consiglio Comunale

Art. 26 - Lavori del Consiglio

Art. 27 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Art. 28 - Proposta di deliberazione

Art. 29 - Diritti e poteri dei consiglieri

Art. 30 - Doveri dei consiglieri comunali

Art. 31 - Prerogative delle minoranze consiliari

Art. 32 - Funzionamento del Consiglio

Art. 33 - Adunanze del Consiglio

Art. 34 - Voto palese e segreto

Art. 35 - Svolgimento dei lavori consiliari

Art. 36 - Presidente e Vice Presidente

Art. 37 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 38 - Dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione dalla carica

Art. 39 - Gruppi consiliari - Capigruppo

Art. 40 - Commissione di indagine

Art. 41 - Commissioni Consiliari

Art. 42 - Consulte

Art. 43 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio

Art. 44 - Composizione della Giunta

Art. 45 - Competenze della Giunta

Art. 46 - Funzionamento

Art. 47 - Dimissioni e decadenza

Art. 48 - Mozione di sfiducia

Art. 49 - Assessori

Art. 50 - Attribuzioni degli Assessori - Deleghe ed incarichi

Art. 51 - Revoca degli Assessori

Art. 52 - Il Sindaco

Art. 53 - Attribuzioni

Art. 54 - Vice Sindaco

Art. 55 - Cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 56 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Art. 57 - Nomine

Art. 58 - Principi e criteri direttivi

Art. 59 - Il Segretario Generale

Art. 60 - Direttore Generale

Art. 61 - Il Vice Segretario Generale

Art. 62 - I Dirigenti

Art. 63 - Conferenza dei dirigenti

Art. 64 - Presidenza dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti

Art. 65 - Copertura dei posti di dirigente

Art. 66 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 67 - Organizzazione del lavoro

Art. 68 - Principi generali

Art. 69 - Concessione

Art. 70 - Istituzioni

Art. 71 - Nomina e revoca degli amministratori in aziende speciali ed istituzionali

Art. 72 - Società

Art. 73 - Forme associative e di cooperazione

Art. 74 - Convenzioni

Art. 75 - Consorzi

Art. 76 - Accordi di programma

Art. 77 - Finanza comunale

Art. 78 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 79 - Controllo di gestione

Art. 80 - Statuto del contribuente

Art. 81 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 82 - Limiti all'autonomia statutaria e adeguamento dello statuto

Art. 83 - Pubblicità dello statuto

Art. 84 - Entrata in vigore

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### Finalità e obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Monselice è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Veneto, e nel rispetto delle norme del presente statuto ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali - decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e tenendo conto anche delle direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune si identifica nei valori della cultura, della religione, della tradizione, della lingua, del patrimonio storico e artistico, delle attività sociali, socio-educative e delle attività produttive, che hanno le loro radici nelle tradizioni e nella storia del nostro Comune. Partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali quale primo strumento di democrazia e di promozione sociale.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

### Art. 2

#### Funzioni comunali peculiari

1. Il Comune riconosce la dignità della persona umana, senza distinzione di sesso, razza e religione. A tal fine promuoverà iniziative per favorire la civile convivenza in tutti gli ambiti territoriali.
2. Il Comune riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.
3. Il Comune deve concorrere a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adotta misure atte a garantire la possibilità a tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado.
4. Il Comune si impegna a garantire:
  - la vita umana, come valore fondamentale da rispettare e salvaguardare in tutti i suoi aspetti;
  - il diritto alla casa, allo studio, al lavoro;
  - il corretto uso delle risorse ambientali, il rispetto della natura e la sua tutela;
  - la pace;
  - la libertà;
  - la giustizia;
  - l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse;
  - la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali;
  - l'interdipendenza ed indivisibilità di tutti i diritti umani;
  - la democrazia;
  - la solidarietà;
  - la salvaguardia dei valori della famiglia;
  - l'importanza dell'aspetto educativo;
  - l'importanza del volontariato, dell'associazionismo, della partecipazione popolare;
  - la lotta a tutte le forme di deviazione dalla corretta e trasparente amministrazione.

### Art. 3

#### Commissione pari opportunità

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.
2. La Commissione di pari opportunità è individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità di cui al primo comma.

3. Apposito regolamento stabilisce i compiti e le funzioni della commissione.

#### Art. 4

##### Funzione sociale della famiglia

1. Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, la promozione del rapporto tra famiglia e territorio.
2. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri dell'istituzione familiare.

#### Art. 5

##### Funzione sociale economica

1. Il Comune riconosce e tutela la dignità di ogni lavoro che deve svolgersi in contesto di sviluppo economico e sociale compatibile con l'ambiente e rispettoso della persona umana.
2. Al fine di armonizzare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione e per meglio consentire lo svolgimento di attività che producono reddito, il Comune fa presente agli Istituti bancari ed in particolare agli Istituti pubblici o a rilevante partecipazione popolare, particolari esigenze della comunità locale – verso quelle categorie di attività che appaiono maggiormente bisognose di attenzione.
3. La salute pubblica, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, appartengono alla sfera dei diritti del cittadino.
4. Il Comune deve adottare tutti i provvedimenti di sua competenza volti a garantire a tutti i cittadini il loro godimento.
5. Predisporre, altresì, forme di tutela adeguate nei confronti dei soggetti più deboli, malati, portatori di handicap e anziani.

#### Art. 6

##### Rapporti con Regione, Provincia e Comuni ed altri Enti ed Istituti

1. Il Comune quale ente esponentiale della comunità locale, ha potere di rappresentanza e di impulso verso lo Stato, la Regione, la Provincia o gli altri enti nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.

#### Art. 7

##### Principio di decentramento

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e portatrici di handicap.
2. A tal fine deve attuarsi il massimo decentramento compatibile con la dotazione immobiliare e del personale, in armonia con i principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
3. In applicazione delle più moderne tecnologie, deve tendersi a realizzare forme di certificazione a domicilio ed il rilascio automatizzato di certificazioni anagrafiche e di stato civile.
4. Ove se ne presentassero le condizioni e le necessità, il Comune si rende parte attiva nel sollecitare altre componenti della Pubblica Amministrazione e Enti erogatori di servizi, pubblici e sociali, a decentrare sul territorio comunale tali servizi.

#### Art. 8

##### Elementi costitutivi del Comune

1. Il comune di Monselice ha un territorio della superficie di Kmq. 50,53 ed è costituito dalla popolazione di:

CENTRO URBANO  
SAN GIACOMO  
MONTERICCO  
COSTA CALCINARA  
SAN COSMA  
CA' ODDO  
MONTICELLI  
SAN BORTOLO  
MARENDOLE

Art. 9  
Sede

1. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale, detto Palazzo Tortorini, situato in Piazza San Marco n. 1. Potranno essere stabilite altre sedi con semplice deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Gli uffici e i servizi amministrativi di norma sono ubicati nel Palazzo Comunale.

Art. 10  
Stemma e Gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo steso stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma, riconosciuto con D.P.C.M. 7.6.1960, è così raffigurato “di azzurro, al monte di verde circondato da tre cinte di mura di rosso, merlate alla ghibellina ciascuna aperta di nero con portale d'argento e munita di due torrioni disposti verso i fianchi dello stesso scudo, merlati di tre, la cinta più elevata munita anche di un torrione centrale.
3. Ornamenti esteriori della Città”.
4. Il gonfalone, riconosciuto con D.P.C.M. 11/09/1960, è costituito da: Un drappo rosso e bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: CITTÀ DI MONSELICE. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'oro”.

Art. 11  
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e tutti gli altri atti degli organi comunali.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 12  
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie che riguardano le funzioni proprie e quelle delegate.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dall'eventuale normativa di delega e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti, oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio, vengono portati a conoscenza della popolazione attraverso mezzi di informazione ritenuti idonei dall'organo deliberante.

Art. 13  
Albo Pretorio

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. Il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, è responsabile della pubblicazione.

## TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Art. 14

#### Principio di partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce l'esercizio del diritto di concorrere alla determinazione, all'attuazione e al controllo dell'attività amministrativa, in conformità con le disposizioni contenute nella normativa vigente, nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.

### Art. 15

#### Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di un provvedimento motivato che ne vieti l'esibizione.
2. Salvo i casi rientranti nel primo comma, non può essere vietata l'esibizione degli atti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del sindaco e dei dirigenti, nonché dei provvedimenti riguardanti sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati e, in generale di tutti gli atti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio.
3. Sono assicurate forme di partecipazione al procedimento amministrativo mediante notifica, indicazione del responsabile del procedimento, delle fasi procedurali e dei tempi di esecuzione, consultazione e rilascio di copie di documenti, osservazioni, contraddittorio.
4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

### Art. 16

#### Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, valorizza le libere forme associative.
2. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dall'Amministrazione Comunale, dalle commissioni consiliari, dalle consulte e su richiesta delle associazioni stesse, secondo modalità che saranno fissate dal regolamento.
3. Il Comune prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi e garantisce il diritto di informazione e l'accesso agli atti.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, del tempo libero, professionale e produttivo, che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione, senza scopo di lucro.
5. Il Consiglio Comunale ai fini sopraindicati stabilisce che le associazioni che abbiano i requisiti di cui al presente articolo e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali su base democratica e operino nel rispetto di regolamenti comunali, siano iscritte nell'apposito Albo delle associazioni inerente il settore di cui si occupano. La delibera che istituisce ciascun Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta e stabilire i criteri minimi per l'iscrizione, tenuto conto dell'effettiva rappresentatività sul territorio.
6. Il Comune agevola gli organismi associativi iscritti all'albo comunale con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

7. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all'albo comunale apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

8. L'Amministrazione comunale indice due consultazioni annuali ordinarie delle associazioni iscritte all'Albo comunale, e precisamente entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno per verificare lo stato d'attuazione del programma e per trarre pareri, suggerimenti e indicazioni per l'attività futura.

#### Art. 17

#### Consultazione della popolazione del Comune

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale l'Amministrazione può consultare la popolazione mediante assemblee generali, di quartiere o di frazione, di categorie o gruppi sociali.

2. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che sia garantita l'informazione alla popolazione interessata e la libera espressione del voto.

3. La consultazione può essere promossa su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su richiesta di associazioni gruppi o categorie sociali, purchè il quesito, formulato in modo chiaro e comprensibile, sia sottoscritto da almeno il 20% della popolazione residente nell'area interessata, o il 20% della popolazione residente se l'argomento è di carattere generale".

4. Partecipano alla consultazione i residenti maggiori di sedici anni.

5. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

6. L'ammissibilità della consultazione sarà stabilita con apposita commissione consiliare. I modi di attuazione ed i criteri di validità della consultazione saranno determinati dal regolamento.

7. Non è ammessa la consultazione sulle seguenti materie:

a nomine e revoche

b tributi

c tariffe e rette

d bilancio

e espropriazioni per pubblica utilità

f provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

9. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

#### Art. 18

#### Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dalle indicazioni dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale secondo la propria competenza, assumeranno le decisioni del caso tenuto conto delle ragioni di pubblico interesse e delle responsabilità connesse all'adozione o alla revoca di propri atti.

#### Art 19

##### Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere o riconoscere di associazioni o di comitati, permanenti o temporanei, anche su base di quartiere o di frazione, con funzioni di consultazione e di proposta sulla gestione dei servizi di base, di rilevanza sociale, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza, della gestione del territorio, del tempo libero e dello sport.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza consultiva, propositiva e di impulso, definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

#### Art. 20

##### Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o petizione il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
4. Le istanze, petizioni e proposte disciplinate dal presente articolo sono quelle finalizzate alla tutela di interessi collettivi della popolazione o di una significativa parte della stessa che richiedono valutazioni o scelte politiche aventi carattere generale.

#### Art. 21

##### Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune, entro sei mesi dal suo insediamento. In sede di prima applicazione, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

3. Dura in carica 5 anni; esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore ed è rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.
4. All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso di diploma o di laurea, e che dia garanzia di indipendenza e probità, nonché sia di provata esperienza e di riconosciuta competenza giuridico-amministrativa.
5. Non può essere eletto difensore civico:
  - a) chi abbia ricoperto nell'ultimo triennio incarichi pubblici o incarichi pubblici elettivi, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonché chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;
  - b) chi si trova in condizioni di ineleggibilità a Consigliere Comunale;
  - c) chi sia membro del Comitato Regionale di Controllo, chi sia difensore civico in altro comune, membro di qualsiasi organo dell'U.L.S.S., amministratore, consulente legale o tecnico di istituzioni, di società, di consorzi o di enti anche a parziale partecipazione del Comune di Monselice.
6. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità a consigliere Comunale. Può essere revocato per inabilità, inadempienza, inefficienza ed impedimenti sopraggiunti, con delibera consiliare approvata da due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso di decadenza o di revoca il Consiglio è riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.
7. Per ragioni di opportunità o convenienza, l'esercizio delle funzioni di Difensore Civico può essere affidato, previa sottoscrizione di apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia o della Regione o di un consorzio di Comuni. In tal caso non trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi precedenti.

#### Art. 22

#### Funzioni, prerogative e mezzi

1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti nei confronti della popolazione, con piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.
2. Il difensore civico:
  - a) ha diritto di accesso agli uffici, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto di ufficio salvi i casi di legge;
  - b) può interloquire direttamente con gli amministratori, con i responsabili degli uffici ed i dirigenti dei servizi, con il collegio dei Revisori dei Conti, con i responsabili delle istituzioni e degli enti dipendenti e richiedere risposte scritte;
  - c) segnala al Sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini;
  - d) presenta al Consiglio ogni anno una relazione sulla attività svolta e sulle disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. Può inviare altresì al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nonché al Segretario, relazioni su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva segnalazione o urgente intervento;
  - e) è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
3. I consiglieri comunali non possono fare istanze al Difensore Civico.

### TITOLO III

### GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

#### Art. 23

#### Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

### IL CONSIGLIO

#### Art. 24

#### Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 25

#### Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché le attribuzioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### Art. 26

#### Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano con il seguente ordine del giorno:
  - a) convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei consiglieri non convalidati o cessati dalla carica prima della convalida;
  - b) nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea;
  - c) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
  - d) eventuale convalida degli eletti che subentrano ai consiglieri nominati assessori dal Sindaco;
  - e) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del Sindaco.
3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.
4. I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente eletto dall'assemblea. Fino all'elezione del Presidente è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

#### Art. 27

#### Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, mediante proprio atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro tre mesi dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione delle citate linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle linee elaborate dal Sindaco. Ciascuna commissione potrà formulare indicazioni, suggerimenti, proposte di emendamenti e di integrazioni, utili alla stesura del documento definitivo da presentare al Consiglio.
3. Il programma dei lavori ed il calendario degli incontri necessari per realizzare quanto previsto nel comma precedente, verrà concordato dal Sindaco, con le varie commissioni interessate.
4. Qualora le commissioni consiliari non fossero ancora state istituite, l'attività descritta nel comma 2 verrà svolta da un'apposita commissione, nominata dal Consiglio per l'assolvimento dei succitati compiti.
5. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita dal Sindaco e presentata al Consiglio.
6. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la

presentazione in Consiglio Comunale.

7. Le linee programmatiche presentate dal Sindaco possono essere, oggetto di discussione nel corso della seduta del Consiglio, ma non richiedono apposita votazione.
8. Il documento contenente le linee programmatiche costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

#### Art. 28

##### Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco, agli assessori limitatamente alle materie loro affidate, alla Giunta Comunale ed ai singoli consiglieri. In quest'ultimo caso l'obbligo di inserimento nell'ordine del giorno, sussiste solo qualora la richiesta provenga da almeno un quinto dei consiglieri.

2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno dopo essere state istruite presso gli uffici competenti ed acquisiti i pareri prescritti.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti e con le modalità previste nell'apposito regolamento.

#### Art. 29

##### Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento:
  - a il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale;
  - b la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
  - c il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Generale.
3. Il regolamento disciplina forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
4. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle attività consiliari. Tale gettone potrà essere, a richiesta, trasformato anche per il solo 50 per cento in indennità di funzione, purché tale trasformazione non comporti oneri finanziari aggiuntivi per il comune.

#### Art. 30

##### Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
  3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento e dal presente statuto.
  4. Le assenze dovranno essere giustificate in uno dei seguenti modi:
    - a) mediante comunicazione preventiva alla segreteria,
    - b) mediante comunicazione, anche verbale, da parte di un componente del gruppo di appartenenza, al Presidente, che riferirà in consiglio i motivi dell'assenza,
    - c) mediante comunicazione successiva alla segreteria, entro tre giorni dalla seduta.
- Le comunicazioni di cui ai punti a e c, dovranno essere scritte e motivate..

#### Art. 31

##### Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri

appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l'attribuzione della Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

#### Art. 32

##### Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
  - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
  - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
  - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
  - d) il numero di componenti necessario per rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione, attenendosi alle indicazioni contenute nell'articolo seguente;
  - e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
6. Il regolamento assicura al Consiglio una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
7. Il regolamento assicura le risorse ed i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### Art. 33

##### Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri compreso il Sindaco assegnati al Consiglio.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare in tal caso il Sindaco.
4. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza richiedono in seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 34  
Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti le persone, nonché altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento delle votazioni palesi e segrete.

Art. 35  
Svolgimento dei lavori consiliari

1. Il Presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 36  
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente eletto nel suo seno, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Non può essere eletto presidente o vicepresidente il Sindaco.
4. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente, che del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono assunte dal consigliere anziano.
5. Il regolamento disciplina la figura del consigliere anziano competente a presiedere il Consiglio nel caso di mancata nomina o di assenza del Vice Presidente.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente potranno essere revocati con le stesse modalità previste per l'elezione, su proposta di almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco.

Art. 37  
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal regolamento:
  - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne dirige i lavori;
  - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
  - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
  - g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
  - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 38  
Dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione dalla carica

1. Il regolamento disciplina le dimissioni, la decadenza, la rimozione e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale.
2. Per quanto riguarda la decadenza, il regolamento deve prevedere che essa è determinata dal mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio. Qualora si verifichi tale circostanza, il Presidente inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile la proposta di

dichiarazione di decadenza, dandone preventiva comunicazione all'interessato. Nel corso della seduta, il Consiglio, prima di decidere, esamina le eventuali giustificazioni presentate dall'interessato.

#### Art. 39

##### Gruppi consiliari - Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.
2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza, e aderire ad altro gruppo o confluire nel gruppo misto, oppure costituire un nuovo gruppo purchè composto da almeno due componenti.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

#### Art. 40

##### Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di sentire dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

#### Art. 41

##### Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materia o speciali e può istituire commissioni temporanee per specifiche attività nel rispetto del criterio di proporzionalità.
2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive; in particolare sulla proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
3. La composizione delle commissioni, la nomina del Presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità, sono disciplinati dal regolamento.

#### Art. 42

##### Consulte

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di istituire consulte permanenti o temporanee per i gruppi di materie:
  - a) socio assistenziale;
  - b) ambiente e territorio;
  - c) economia e lavoro;
  - d) attività sportive;
  - e) pari opportunità e della famiglia;
  - f) problematiche giovanili;
  - g) lavori pubblici.
  - h) turismo e tempo libero
  - i) cultura e istruzione
2. Le consulte saranno nominate secondo il regolamento e dovranno essere composte per almeno il cinquanta per cento da membri eletti da gruppi, associazioni, sindacati, categorie interessati per settore.

#### Art. 43

##### Nomina dei rappresentanti del Consiglio

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato.

- 2 I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta.

## LA GIUNTA

### Art. 44

#### Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino a 7, nominati dal Sindaco **nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, in tempo utile per darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco.
3. I decreti di nomina devono riportare la firma di accettazione dei designati e devono essere depositati presso la segreteria comunale.
4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### Art. 45

#### Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale è organo di collaborazione con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che le sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.
2. La Giunta compie, altresì, tutti gli atti di Amministrazione, esclusi quelli che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, che la legge o il Regolamento non attribuiscono alla responsabilità del Sindaco e a quella del Segretario o dei Dirigenti, fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### Art. 46

#### Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.
4. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
5. Il Segretario, i dirigenti o i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al Segretario, che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza, nonché tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

### Art. 47

#### Dimissioni e decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. In caso di dimissioni del Sindaco, il Consiglio Comunale viene sciolto, la Giunta decade, mentre viene nominato un commissario per la reggenza dell'ente.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
5. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
7. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 48  
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione approvata dal Consiglio Comunale comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 49  
Assessori

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
2. I Consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio Comunale, subentrano i primi non eletti.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli assessori competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Gli assessori devono altresì, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.
6. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 50  
Attribuzioni degli Assessori - Deleghe ed incarichi

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.
2. Il Sindaco può incaricare gli assessori a svolgere attività di esame, studio, supervisione in determinate materie o settori di intervento, allo scopo di dare impulso e di formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta. Nelle stesse materie e settori l'assessore svolge funzioni di indirizzo e di controllo, al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.
3. Gli assessori collaborano con il Sindaco all'elaborazione delle risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze formulate dai consiglieri.
4. Il Sindaco può altresì incaricare gli assessori a partecipare alle riunioni degli organismi di cui il Comune fa parte ed a tenere i rapporti con gli altri enti e le formazioni associative e le varie realtà esistenti sul territorio.
5. Agli assessori non può essere delegata attività di adozione di atti con rilevanza esterna, né possono avere dette attribuzioni, non avendo natura di organi monocratici.
6. Nell'esercizio delle deleghe e degli incarichi ad essi conferiti, gli assessori devono improntare la loro

azione al rispetto della distinzione tra le funzioni di indirizzo degli organi di governo e quelle gestionali di competenza dei dirigenti.

Art. 51  
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

IL SINDACO

Art. 52  
Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 53  
Attribuzioni

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale del Comune, anche in giudizio, per gli atti di competenza, salvo i casi in cui la legge attribuisca detta rappresentanza ai dirigenti.
  - b) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
  - c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
  - d) nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, può attribuire incarichi a tempo determinato e fuori dalla dotazione organica, per dirigenti e le alte specializzazioni, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
  - e) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune c/o Enti, Aziende ed Istituzioni;
  - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo direttive al Segretario;
  - g) indice quando competente la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti ai sensi dell'art.11 della legge 241/1990;
  - h) coordina ed organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
  - i) in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
  - j) firma gli atti amministrativi esterni caratterizzati da discrezionalità politica e quelli che presuppongono la rappresentanza generale del Comune;
  - k) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
  - l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 54  
Vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco con funzioni di sostituto, in caso di assenza, di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso fino alla nomina del nuovo sindaco.

Art. 55  
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario Generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario in attesa di nuove elezioni.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56  
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 57  
Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo quanto previsto da altre norme speciali. In tal caso per la nomina è sufficiente la maggioranza relativa.
4. Il Consiglio Comunale può revocare con deliberazione motivata i propri rappresentanti nominati o designati nei vari Enti.
5. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta.

TITOLO IV  
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 58  
Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Il Segretario Generale ed i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 59  
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione e pertanto svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici, dei servizi e del personale.

Art. 60  
Direttore Generale

1. Qualora le funzioni di Direttore Generale non siano state conferite al Segretario Generale, il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

Art. 61  
Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario Generale, lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento, anche temporanei.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere che il posto di Vice Segretario Generale possa essere attribuito, oltre che ad un dirigente, anche a funzionari in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tra i funzionari la scelta può ricadere anche tra gli incaricati facenti parte dell'ufficio di staff del Sindaco.

Art. 62  
I Dirigenti

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. Ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Art. 63  
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è organo di coordinamento gestionale, composta dal Direttore Generale, ove nominato, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dai dirigenti. E' presieduta dal

Direttore Generale, ove nominato, e in caso di mancata istituzione di tale figura, dal Segretario Generale o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Segretario Generale.

#### Art. 64

##### Presidenza dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti

1. La presidenza dei concorsi per l'assunzione di dirigenti spetta al Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Segretario Generale.

#### Art. 65

##### Copertura dei posti di dirigente

1. La copertura dei posti di dirigente avviene di norma per concorso pubblico e può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

#### Art. 66

##### Organizzazione degli uffici e del personale

1. La struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'attività istituzionale, si articola sulla base della disciplina dettata dall'apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità anche al di fuori della dotazione organica.

#### Art. 67

##### Organizzazione del lavoro

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento, oltre che individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuoverà forme di aggiornamento professionale del personale ed indicherà nuovi strumenti e tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

### TITOLO V

#### ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

#### Art. 68

##### Principi generali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale compatibile con l'ambiente o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini e delle fasce sociali più deboli.
2. Per la gestione dei pubblici servizi il Comune si avvale di istituzioni, aziende speciali, società e concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.

3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene effettuata, sulla base dei principi della legge stessa sanciti, come segue:
  - a Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - b Concessione a terzi, per servizi di natura temporanea o frazionata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, per l'attivazione di quel servizio, si renda necessario un investimento i cui costi possano essere finanziati, in tutto o in parte, con i proventi della stessa gestione;
  - c Azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'Ente, anche accorpando più servizi per realizzare economie di gestione;
  - d Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune di Monselice, titolare del pubblico servizio, quando sia opportuno, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
  - e In economia, per esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge prevede la gestione diretta da parte dell'Ente, ovvero quando valutazioni d'ordine economico ne accertino la convenienza.
  - f A mezzo società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 267/2000.
4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari, in modo da garantire i principi dell'efficienza e dell'efficacia.
5. Particolare rilevanza viene attribuita all'Associazionismo e al volontariato ed al servizio civile previsto dalle leggi dello Stato nella realizzazione dei servizi sociali.
6. Nell'ambito della struttura comunale, è individuato un ufficio per il rilevamento, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi all'andamento delle partecipazioni comunali da fornire all'Amministrazione.

Art. 69  
Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo, viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:
  - a l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
  - b i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
  - c la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri Enti pubblici ed ai privati;
  - d la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
  - e la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
  - f il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
  - g i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;
  - h le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
  - i le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
  - j le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
  - k i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione di eventuali controversie;
  - l l'esercizio della facoltà di riscatto.

Art. 70  
Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale sia gestito a mezzo di istituzione, quale organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 71  
Nomina e revoca degli amministratori in aziende speciali ed istituzionali

1. Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e sono scelti tra tecnici ed esperti del settore. Nei consigli di Amministrazione è garantita la rappresentanza della minoranza. Nell'atto di nomina è illustrato ed allegato il curriculum professionale che viene reso pubblico.
2. Il Consiglio di Amministrazione sia dell'azienda speciale che dell'istituzione restano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e sino all'effettiva sostituzione.
3. I Presidenti sono eletti dai rispettivi Consigli di Amministrazione nel loro seno. Hanno la rappresentanza dell'azienda speciale o dell'istituzione, ed in caso di necessità ed urgenza, adottano provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.
4. Il Consiglio di Amministrazione sia dell'azienda speciale che dell'istituzione nomina il Direttore secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
5. Il Consiglio Comunale conferisce all'Istituzione e all'azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo modalità previste dai rispettivi statuti, approvandone la relazione programmatica, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
6. Il Sindaco può revocare tutti o parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei nuovi componenti deve avvenire nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.
7. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta.

TITOLO VI  
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 72  
Società

1. Il Comune può partecipare, valutate le circostanze in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico da erogare, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
  2. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della comunità locale, a condizione che la Società si impegni ad accettare la nomina e la revoca del rappresentante nominato dall'Amministrazione Comunale, inserendo apposita norma nello Statuto della società.

Art. 73  
Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, uniforma la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati.

Art. 74  
Convenzioni

1. Il Comune, per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 75  
Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficacia che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente articolo.
3. Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e le norme dello statuto, nonché le norme di legge in materia compatibili.

Art. 76  
Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere ed interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinarne l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VII  
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 77  
Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse, nonché attraverso la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio.
4. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla normativa, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
6. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

7. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai dirigenti la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
8. L'attività economico-finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.
9. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilità pubblica.
10. I trasferimenti erariali debbono principalmente essere utilizzati per garantire i servizi indispensabili a partire dall'assistenza ai cittadini del Comune indigenti e bisognosi.
11. La Giunta Comunale delibera e determina l'aliquota dei tributi e le aliquote dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F del D.Lgs. 267/2000. L'erogazione dei contributi è rimessa in via esclusiva ai dirigenti nell'ambito degli indirizzi e dei regolamenti adottati dagli organi competenti.
12. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del comune in conformità alla legge ed allo Statuto.

#### Art. 78

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle Istituzioni, presta ogni collaborazione per l'esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.
2. Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta per avere informazioni e suggerimenti.

#### Art. 79

##### Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Al conto consuntivo è allegata la contabilità economica strutturata ai sensi del Regolamento di contabilità del Comune, e per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi e ne indichino ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici su ogni scheda in sede di valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa.

#### Art. 80

##### Statuto del contribuente

1. Il Comune adeguerà gli atti Amministrativi tributari, sia a carattere generale che individuale, ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, cui si fa espresso rinvio.
2. In particolare adeguerà i propri regolamenti di carattere tributario, e primo fra tutti quello di carattere generale di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446 del 1997, ai principi di completezza e chiarezza voluti dalla legge 212/2000, per favorire il loro apprendimento da parte dei contribuenti, nonché a individuare nel funzionario responsabile dei tributi l'organo competente per rispondere all'istituto dell'interpello.
3. Il regolamento, da concordarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto, esplicherà e regolamerà tutti gli altri istituti previsti dalla legge 212/2000 per l'attuazione dello statuto del contribuente.

TITOLO VIII  
SPESE ELETTORALI

Art. 81

Pubblicità delle spese elettorali

- 1 Contestualmente al deposito delle liste o delle candidature deve essere presentato, all'ufficio elettorale del Comune, una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
- 2 Le dichiarazioni preventive devono essere sottoscritte da tutti i candidati cui si riferiscono.
- 3 Le dichiarazioni preventive di spesa resteranno affisse all'albo pretorio dal giorno successivo alla loro presentazione e fino al giorno successivo a quello fissato come termine ultimo per le votazioni.
- 4 Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, dovrà essere presentato, all'ufficio elettorale del Comune, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, sottoscritto da tutti i candidati.
- 5 I rendiconti resteranno affissi all'Albo pretorio per trenta giorni a partire dal giorno successivo alla loro presentazione.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

Limiti all'autonomia statutaria e adeguamento dello statuto

1. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui al comma precedente, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti.

Art. 83

Pubblicità dello statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 84

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio, dopo l'esame da parte dell'organo regionale di controllo.